



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 58

DEL 05 febbraio 2019

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO- TERZA SEZIONE CIVILE N. 5403/2018.
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIANO PROTTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 3.12.2016 il Sig. Tarantino Alessio aveva proposto opposizione ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011 avverso il verbale di accertamento n. 162/2016/A del 27.08.2016 della Polizia Municipale sostenendo l'inesistenza della notifica dell'atto di accertamento e adducendo la violazione dell'art. 4 del D.L. 121/2012, in quanto l'autovelox, che aveva registrato l'eccesso di velocità, sarebbe stato installato in forza di un decreto prefettizio emesso senza aver acquisito il preventivo parere conforme della Città Metropolitana di Torino, quale Ente proprietario della strada;
- il Comune si era costituito in giudizio producendo copia del verbale di accertamento ritualmente notificato a mezzo posta al citato sig. Tarantino e documentando, con un decreto prefettizio integrativo del 07.01.2015, che la strada era stata inserita tra quelle per cui opera la deroga all'obbligo di contestazione immediata e che con successivo atto la Città Metropolitana aveva rilasciato il relativo nulla osta;
- con sentenza n. 934 del 15.03.2017 il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione appurando la regolare notificazione del verbale di accertamento e ritenendo che il nulla osta avesse ratificato il decreto integrativo prefettizio del 07.01.2015. Nella medesima sentenza aveva condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio a favore del Comune, quantificandole in € 200,00 onnicomprensivi;
- con citazione notificata il 20.04.2017, prot. 8173, il sig. Tarantino aveva instaurato un

procedimento d'appello dinanzi al Tribunale Ordinario di Torino chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace, l'annullamento del verbale di accertamento ritenendo che il nulla osta della Città Metropolitana non sanasse il pregresso decreto prefettizio e contestando la condanna alle spese legali in favore del Comune, per essersi lo stesso difeso in proprio;

- il Comune, contando sulla funzione di precedente della sentenza di primo grado aveva ritenuto di non costituirsi in giudizio;
- con sentenza, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino – Terza Sezione Civile n. 5403/2018, pubblicata il 20/11/2018 e notificata all'Ente il 12/12/2018, prot. 27222, il giudice ha riformato integralmente la sentenza n. 934 emessa dal Giudice di Pace il 15.03.2017, annullando il verbale di accertamento n. 1962/2016/A della Polizia Municipale e condannando il Comune al pagamento a favore del Sig. Tarantino delle spese processuali di primo e secondo grado.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione proponendo ricorso avverso la citata sentenza, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino – Terza Sezione Civile n. 5403/2018.

Preso atto che la suddetta deliberazione ha fornito alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali indirizzi per la nomina del legale del Comune nella persona dell'Avvocato Prof. Mariano Protto, con studio legale in Via Cicerone, n. 4 Roma, in quanto particolarmente esperto in diritto amministrativo.

Dato atto dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate dei necessari requisiti professionali per assumere il patrocinio dell'Ente e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico.

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

Dato atto che, nella specie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per il cui affidamento, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara.

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire incarico di assistenza legale nel contenzioso de quo, ricorrendo ad affidamento diretto dell'incarico.

Preso atto della disponibilità e del preventivo di spesa redatto dal legale, che prevede per l'intera attività di assistenza € 3.900,00, oltre IVA, CPA, per un totale di € 4.948,32 e ritenuto lo stesso congruo.

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con decreto 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 ed è stato autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il citato articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma

urgenza.

Il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali in virtù della proroga della validità della nomina disposta con Decreto Sindacale n. 7 del 14/12/2018 nell'attesa che, ai sensi dell'art. 13, 3° comma, del CCNL del 21.05.2018 venga ridefinito il nuovo assetto delle posizioni organizzative.

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- Di affidare, per i motivi citati in premessa, all' Avvocato Prof. Mariano Protto, con studio legale in Via Cicerone, n. 4 Roma, l'incarico per le attività di assistenza legale nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione proponendo ricorso avverso la sentenza, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino – Terza Sezione Civile n. 5403/2018, notificata all'Ente il 12/12/2018, prot. 27222, con la quale il giudice ha riformato integralmente la sentenza n. 934 emessa dal Giudice di Pace il 15.03.2017, annullando il verbale di accertamento n. 1962/2016/A della Polizia Municipale e condannando il Comune al pagamento a favore del Sig. Tarantino delle spese processuali di primo e secondo grado.
- Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Di impegnare la somma di € 4.948,32, al lordo degli oneri di legge, di cui € 3.900,00 per onorari ed € 1.048,32 per Iva e Cpa, ai fondi di cui al codice di bilancio 1.01.02.03.00.1331 – cap 124 del redigendo bilancio per l'esercizio 2019, riferita all'attività di rappresentanza e di assistenza nel predetto giudizio.
- Di dare atto che la relativa spesa si sottrae ai limiti previsti nel periodo dell'esercizio provvisorio essendo spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi.
- Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
- Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016.
- La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno 2019 287 0

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 05 febbraio 2019

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. **20**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 6 febbraio 2019

Pianezza, lì 6 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina